



COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

TITOLO DEL PROCEDIMENTO

RICHIESTA CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A FAMILIARE
IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5,
D.LGS. 151/2001

Modalità di avvio/Inizio del procedimento:	Istanza di parte tramite presentazione di apposita richiesta
Avvio dell'attività sottesa al procedimento:	Immediato del controllo dei requisiti da parte del Servizio Personale
A chi rivolgersi per avere informazioni e presentare e seguire la pratica:	Comune di Vado Ligure P.zza S. Giovanni Battista 5 – 17047 Vado Ligure (SV) Settore I Amministrativo Servizio: Personale E-mail del servizio: personale@comune.vado-ligure.sv.it Telefono: 019/9477130
Responsabile del procedimento:	Responsabile di servizio Avv. Anna Maria Polifroni E-mail: personale@comune.vado-ligure.sv.it
Firmatario del provvedimento:	Responsabile di settore Avv. Anna Maria Polifroni E-mail: amministrativo@comune.vado-ligure.sv.it
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia:	Segretario comunale E-mail: segretario@comune.vado-ligure.sv.it
Provvedimento finale	Provvedimento di concessione del periodo di congedo straordinario richiesto
Termine di legge di conclusione del procedimento:	Diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda
Normativa di riferimento:	Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica L. n. 104/1992



COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

Documentazione da produrre: [Modulo](#) richiesta congedo straordinario
Verbale commissione medica ASL di accertamento
dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3
Legge 104/1992

Adempimenti finanziari: Non presenti

Modalità di pagamento: Non ricorre

**Eventuali passaggi esterni
all'Amministrazione (pareri,
commissioni ecc.; indicare se
vincolanti o no)** Non ricorre

**Rimedi esperibili/strumenti di
tutela a favore dell'interessato
contro il provvedimento finale** Ricorso al giudice del lavoro

Informazioni utili Il congedo straordinario, della durata massima di due anni, può essere fruito anche frazionatamente, secondo le esigenze del dipendente. Non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona e si interrompe in caso di cessazione della convivenza, ricovero a tempo pieno o decesso del soggetto assistito
